

Codice A1305A

D.D. 25 luglio 2016, n. 183

**Comune di CARROSIO (AL). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione e servitu' di metanodotto, per anni 99, alla Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. di San Donato Milanese, di porzione di mq. 5.000 del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 6 mapp. 1, per posa tubazione a potenziamento metanodotto Gavi-Pietralavezzara e relativi lavori. Espressione parere favorevole.**

Vista l'istanza prot. n. 468 del 14.06.2016, con cui il Sindaco del Comune di CARROSIO (AL), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 30.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, chiede l'espressione del parere di competenza finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di metanodotto, per anni 99, a favore della Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. di San Donato Milanese, di porzione di mq. 5.000 del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 6 mapp. 1, per consentire la posa di una tubazione a potenziamento del metanodotto Gavi-Pietralavezzara e relativi lavori, anche inerenti le future eventuali manutenzioni, purchè effettuate nei limiti dell'area oggetto di autorizzazione;

Vista la documentazione tecnica di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, integrata dalla Circolare regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inviata dal Comune di CARROSIO (AL) unitamente all'istanza ricevuta in data 28.06.2016, con prot. n. 7256/A1305A/2.140.20;

Vista la perizia di stima del 21.04.2016, redatta dal Tecnico incaricato Geom. Giorgio GUIDO, approvata con la sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 30.04.2016, che valuta gl'indennizzi dovuti dal futuro Concessionario al Comune di CARROSIO (AL) in complessivi € 1.739,00 anticipati "una tantum", per l'intero periodo di concessione, con relativa costituzione di servitù di metanodotto, di anni 99 nonché la proposta migliorativa della Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. di San Donato Milanese pari a complessivi € 3.000,00, esclusi i danni prodotti alle cose, alle piantagioni e ai frutti pendenti;

Considerato che, tenuto conto dell'accordo stipulato in data 12.07.2013 tra la REGIONE PIEMONTE e la Soc. SNAM RETE GAS S.p.A., inerente le indennità da corrispondere al Comune per il rilascio di concessioni per finalità analoghe su aree similari, l'indennizzo da corrispondere "una tantum" per l'intera durata della concessione, con relativa costituzione di servitù di metanodotto, di anni 99, con riferimento all'attualità, è da rideterminare in complessivi € 3.124,00 più € 0,13/mq./anno per le aree interessate dal cantiere per la realizzazione dell'opera, fatto salvo l'ulteriore indennizzo per i danni prodotti alle cose, alle piantagioni e ai frutti pendenti;

Considerato ulteriormente, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo, con relativa servitù, in oggetto disponendo, per la parte economica, che sono dovuti dal privato Concessionario al Comune di CARROSIO (AL), indennizzi in misura non inferiore a quanto rideterminato con il paragrafo precedente, come minimo indennizzo dovuto per la realizzazione di quanto richiesto, fermo l'obbligo di ripristino dell'area in argomento, per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese del Concessionario, al termine dei lavori di realizzazione delle opere, di future eventuali manutenzioni e al termine o al decadere della concessione. Tutte le opere realizzate sull'area in argomento, dovranno essere rimosse alla fine o al decadere della concessione o degli

eventuali rinnovi, a cura e spese del Concessionario o, in alternativa, se il Comune lo richiede, cedute a quest'ultimo a titolo gratuito;

Considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo di anni 99 di destinazione d'uso dell'area e che, pertanto, la stessa rimane gravata da uso civico e tutelata ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004, anche durante il periodo di concessione.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29 /09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;

ritenuto che l'esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di CARROSIO (AL) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso della porzione di terreno di uso civico in argomento, per darla in concessione alla Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. di San Donato Milanese, con relativa servitù, per un periodo di anni 99, per le motivazioni ed alle condizioni di cui alla premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

#### *determina*

Di esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di CARROSIO (AL) al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di metanodotto, per anni 99 a favore della Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. di San Donato Milanese, di porzione di mq. 5.000 del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 6 mapp. 1, per consentire la posa di una tubazione a potenziamento del metanodotto Gavi-Pietralavezzara e relativi lavori, anche inerenti le future eventuali manutenzioni, purchè effettuate nei limiti dell'area oggetto di autorizzazione;

che il Comune di CARROSIO (AL) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione, con relativa servitù, che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario, per poter correttamente operare sull'area in argomento, dovrà ottenere tutte le eventuali autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'utilizzo

richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

il Comune, tenuto conto che trattasi di potenziamento di metanodotto esistente nonché dell'evidenza, sulle planimetrie prodotte, dell'esistenza in zona di altre opere similari, dovrà accertare l'eventuale insistenza, anche parziale, di tali opere sulle aree di civico demanio e, per quanto eventualmente non già munito della prescritta autorizzazione provvedere, nel termine massimo di 120 giorni, ad attivare le procedure previste dalla normativa vigente;

tutte le aree di Civico Demanio oggetto del presente provvedimento rimarranno gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la L.R. n. 29/09, con la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011 e con e con la L.R. n. 23/15. Inoltre, al termine o al decadere della concessione, dette aree dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario, con ovvia rimozione di tutti i manufatti ivi realizzati o, se il Comune lo richiede, con la cessione a quest'ultimo degli stessi a titolo gratuito. Un primo intervento di ripristino, parimenti a cura del Concessionario, dovrà essere realizzato subito, per quanto eventualmente necessario, al termine dei lavori di realizzazione delle opere e, se del caso, dopo eventuali future manutenzioni;

la concessione in argomento, con relativa costituzione di servitù di metanodotto, inerente l'area di complessivi mq. 5.000,00, sarà stipulata a condizioni economiche non inferiori a quelle rideterminate, con riferimento all'attualità e all'accordo stipulato in data 12.07.2013 tra la REGIONE PIEMONTE e la Soc. SNAM RETE GAS S.p.A., inerente le indennità da corrispondere al Comune per il rilascio di concessioni per finalità analoghe su aree similari, dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, complessivi € 3.124,00 più € 0,13/mq./anno per le aree interessate dal cantiere per la realizzazione dell'opera, fatto salvo l'ulteriore indennizzo per i danni prodotti alle cose, alle piantagioni e ai frutti pendenti, per l'intera durata della concessione di anni 99;

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune–Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di CARROSIO (AL) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente determinazione prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della sua popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché relative a eventuali frazionamenti, inerenti e conseguenti al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**Dr. Marco PILETTA**

Visto

**IL DIRETTORE REGIONALE**

**D.ssa Laura BERTINO**